***MASSIMARIO SENTENZE ADUSBEF***

**Segnalazione**

Avv. ti Antonio TANZA

**Autorità**

Tribunale di Roma, Dott.ssa M. CRUCIANI, sent. N. 16272 pubblicata il 23 luglio 2015.

**Massima generale:**

Il tribunale di Roma con la sentenza n. 16272 ripercorre in maniera, seppur sintetica, ritorna sul problema della prescrizione dell’azione di nullità e sulle nullità delle clausole economiche inserite nei contratti di c/c.

**Riferimenti normativi per ogni singola massima**

 artt. 1283; 1832.

**SINGOLE MASSIME**

**5-5. prescrizione**

Ritenuto, quanto all' **eccezione di prescrizione** sollevata dalla banca, che il termine decennale, applicabile ai rapporti oggetto di causa, inizi a decorrere dalla data di chiusura del rapporto, ove non emerga che i versamenti in c/c non abbiano avuto una mera funzione ripristinatoria della provvista, bensì abbiano avuto natura di negozi solutori; che la prescrizione invocata dalla banca, pertanto, e applicabile alle operazioni che integrino negozio solutorio, con riferimento al pagamento di oneri afferenti ai finanziamenti; che era onere della banca, non assolto, individuare i pagamenti oggetto di prescrizione e la natura degli stessi. **Tribunale di Roma, Dott.ssa M. CRUCIANI, sent. N. 16272 pubblicata il 23 luglio 2015.**

**5-11. decadenza**

Considerato che l'approvazione anche tacita degli estratti conto rende inoppugnabile l'esistenza delle operazioni contabili, ma non impedisce al correntista di contestare la validità del rapporto relativamente alle singole operazioni, con gli ordinari strumenti di tutela; che la incontestabilità delle risultanze dell'estratto di conto corrente, derivante dall'art.1832 c.c., riguarda le partite a debito ed a credito annotate in conto solamente sul piano della loro realtà materiale e non anche sul piano giuridico sostanziale, in relazione alla validità dell'atto e del contratto da cui esse derivano. **Tribunale di Roma, Dott.ssa M. CRUCIANI, sent. N. 16272 pubblicata il 23 luglio 2015.**

**24-5. usura**

Considerato che il CTU, con motivazione condivisibile ha accertato che la banca nel corso del rapporto ha applicato **interessi usurari**, specificando i trimestri interessati e facendo luogo alla detrazione degli importi percepiti dalla banca a tale titolo — con i criteri indicati alla pag. 3 della relazione integrativa che si condividono pienamente -. **Tribunale di Roma, Dott.ssa M. CRUCIANI, sent. N. 16272 pubblicata il 23 luglio 2015.**

**24-1. anatocismo**

Ritenuto che appare meritevole di accoglimento l'eccezione degli opponenti inerente l'illegittimità della clausola implicante l'applicazione di un meccanismo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione del disposto di cui all'art.1283 - secondo l'art.1283 c.c, gli interessi anatocistici, che sono gli interessi sugli interessi scaduti, possono a loro volta produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o, per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza. Ritenuto che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nei contratti predisposti dalla Banca deve ritenersi nulla, secondo l'ormai noto e consolidato orientamento della Suprema Corte; che in adesione all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, va dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori utilizzata nei conteggi dalla banca fino al giugno 2000. **Tribunale di Roma, Dott.ssa M. CRUCIANI, sent. N. 16272 pubblicata il 23 luglio 2015**.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sez. Nova

in persona del giudice unico dott.ssa Marzia Cruciani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta at n. 56493 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2005, posta in deliberazione all'udienza del 19.10.2011 e vertente

TRA

Di L. S. e A. I. J. elett.te dom.ti in Roma, Piazza del Fante 2, presso lo studio dell'avv. S. P. che li rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione notificato unitamente all’ Avv. Antonio Tanza

ATTORI

E

Sanpaolo Imi spa, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia 118, presso lo studio dell'Avv. D. C. che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione notificato

CONVENUTA

**OGGETTO: contratti bancari**

IN FATTO E DIRITTO

Visto l'atto di citazione di D. L. S. e A. I. J., che hanno convenuto in giudizio Sanpaolo Imi spa chiedendo accertare e dichiarare la nullità delle disposizioni contrattuali e unilateralmente assunte dalla banca, che abbiano dato luogo all'applicazione di tassi non convenuti, che abbiano dato luogo all’applicazione di tassi superiori alla soglia usura, che abbiano consentito l'addebito di competenze e spese non determinate convenzionalmente, con riferimento ai contratti intercorsi tra le parti — come esattamente specificati nell'atto di citazione; accertare e dichiarare la nullità delle disposizioni unilateralmente assunte dalla banca che abbiano dato luogo ad addebito di somme anche a titolo di CMS, non determinate per contratto e alla determinazione di interessi ultralegali; accertare la nullità della capitalizzazione trimestrale o annuale; determinare l'esatto conto dare avere relativamente ai rapporti dedotti in giudizio.

Considerato che parte attrice ha indicato specificamente i rapporti oggetto di causa e le posizioni degli attori.

Vista la costituzione di Sanpaolo Imi spa che ha contestato la pretesa attrice chiedendone il rigetto.

Considerato che la banca ha eccepito **prescrizione** del diritto alla restituzione delle somme relative ad operazioni effettuate oltre il **termine decennale** - a far data dall'annotazione di ciascuna operazione; eccepito l'inapplicabilità della normativa antiusura relativamente ai rapporti instaurati prima del 1996 e, comunque, contestato il superamento del tasso soglia; ha chiesto l'accertamento della liceità dell'anatocismo quantomeno successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000.

Vista la documentazione depositata dalle parti.

Considerato che la domanda, nei termini richiesti da parte attrice, impone ricalcolo dei saldi dare/avere, al fine di verificarne la fondatezza.

Ritenuto, quanto **all'eccezione di prescrizione** sollevata dalla banca, che il termine decennale, applicabile ai rapporti oggetto di causa, inizi a decorrere dalla data di chiusura del rapporto, ove non emerga che i versamenti in c/c non abbiano avuto una mera funzione ripristinatoria della provvista, bensì abbiano avuto natura di negozi solutori; che la prescrizione invocata dalla banca, pertanto, e applicabile alle operazioni che integrino negozio solutorio, con riferimento al pagamento di oneri afferenti ai finanziamenti; che era onere della banca, non assolto, individuare i pagamenti oggetto di prescrizione e la natura degli stessi.

Considerato che l'approvazione anche tacita degli estratti conto rende inoppugnabile l'esistenza delle operazioni contabili, ma non impedisce al correntista di contestare la validità del rapporto relativamente alle singole operazioni, con gli ordinari strumenti di tutela; che la incontestabilità delle risultanze dell'estratto di conto corrente, derivante dall'art.1832 c.c., riguarda le partite a debito ed a credito annotate in conto solamente sul piano della loro realtà materiale e non anche sul piano giuridico sostanziale, in relazione alla validità dell'atto e del contratto da cui esse derivano.

Considerato che il CTU, con motivazione condivisibile ha accertato che la banca nel corso del rapporto ha applicato **interessi usurari**, specificando i trimestri interessati e facendo luogo alla detrazione degli importi percepiti dalla banca a tale titolo — con i criteri indicati alla pag. 3 della relazione integrativa che si condividono pienamente -.

Ritenuto che appare meritevole di accoglimento l'eccezione degli opponenti inerente l'illegittimità della clausola implicante l'applicazione di un meccanismo di **capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi**, in violazione del disposto di cui all'art.1283 - secondo l'art.1283 c.c, gli interessi anatocistici, che sono gli interessi sugli interessi scaduti, possono a loro volta produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o, per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza. Ritenuto che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nei contratti predisposti dalla Banca deve ritenersi nulla, secondo l'ormai noto e consolidato orientamento della Suprema Corte; che in adesione all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, va dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori utilizzata nei conteggi dalla banca fino al giugno 2000.

Ritenuto che successivamente alla delibera CICR del 9.2.2000, entrata in vigore 22.4.2000, e fino all'interruzione del rapporto, dovrá essere considerata ai fini della determinazione del saldo la capitalizzazione trimestrale, dal momento che sono documentati in atti gli adempimenti previsti ai fini dell'applicabilità della delibera: avviso alla clientela pubblicato su G. U. 30.5.2000, variazione delle condizioni indicata individualmente ai clienti negli estratti canto; che l'applicazione delle condizioni di reciprocità prescinde dalla situazione di fatto in cui si viene a trovare il correntista; che presentandosi la variazione in punto di capitalizzazione come migliorativa per il cliente, rispetto alle condizioni praticate dalla banca fino a quel momento, non ne era necessaria l'accettazione.

Ritenuto che dalla CTU espletata, con motivazione congrua e soddisfacente, e emerso che: scorporato dal capitale dovuto dall'opponente l'importo conseguente al meccanismo della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fino alla data di applicazione della delibera CICR; scorporate le somme relative ad interessi oltre soglia, come specificamente indicati nella relazione, emerge, un saldo a credito della parte attrice di E 35.529,00, come indicato nelle conclusioni del CTU; che, pertanto, detta somma dovrà essere restituita dalla banca alla parte attrice.

Ritenuto che le spese processuali debbano essere poste a carico della parte soccombente.

PQM

- accerta e dichiara la nullità della capitalizzazione trimestrale nel periodo decorrente dall'inizio del rapporto sino al 22.6.2000;

- accerta e dichiara un saldo a credito della parte attrice di E 35.529,00 e condanna la banca al pagamento di detta somma in favore degli attori, oltre interessi legali dalla domanda;

- condanna la banca al pagamento delle spese processuali, in favore di parte attrice che liquida in E 4.000,00, per compensi, oltre accessori e oltre spese di CTU, come liquidate.

Roma, 2 luglio 2015